



## COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore LUCA CATTALANO

Seduta del 21/04/2021

### FATTO

Il ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 21/09/2020, presentava ricorso all'ABF competente assumendo di aver stipulato in data 15/06/2015 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 49 rate, sulle 120 complessive, in data 31/07/2019.

Concludeva, quindi, per il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.945,97, *“o nella somma diversa che sarà accertata nel corso del presente arbitrato”*, così dettagliata:

- a) € 3.317,52 a titolo di “commissioni intermediario finanziario” (al netto di € 789,49 già rimborsati nel conteggio estintivo);
- b) € 628,46 a titolo di “commissioni di distribuzione”.

Instava, altresì, per la corresponsione degli interessi legali “fino al soddisfo” e il ristoro delle spese legali, quantificate in € 1.620,00, oltre accessori di legge, ovvero in quella diversa somma che si sarebbe ritenuta di giustizia, da distrarsi in favore del procuratore che patrocinava.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario si costituiva con controdeduzioni, rappresentando che in sede di reclamo parte ricorrente si limitava a richiedere copia della documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 119 TUB.

Eccepiva quindi l'inapplicabilità dei principi espressi dalla sentenza "*Lexitor*" al caso in esame e rilevava che, in ossequio alle previsioni contrattuali, in sede di estinzione anticipata il ricorrente aveva già ricevuto il rimborso dei costi non goduti, segnatamente:

- € 13,02 a titolo di spese di invio comunicazioni periodiche;
- € 789,49 a titolo di commissioni dell'intermediario finanziario, limitatamente alla parte rimborsabile e calcolata secondo il criterio della curva degli interessi.

Rilevava, altresì, come le "Commissioni di distribuzione" non fossero retrocedibili in quanto up front e, comunque, corrisposte interamente ad un soggetto terzo, come dimostrato dai documenti che allegava alle controdeduzioni, sicché solo da questi ultimo sarebbero potuto essere eventualmente richieste.

Si opponeva al riconoscimento delle spese legali.

Concludeva, pertanto, in via preliminare per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e nel merito per il rigetto dello stesso.

In sede di repliche alle controdeduzioni, parte ricorrente ha contestato tutto quanto *ex adverso* dedotto ed eccepito, insistendo sull'accoglimento delle domande formulate in sede di ricorso;

In merito alla richiesta di copia della documentazione contrattuale, ha rappresentato che "*per avere, a distanza di anni, conferma della bontà e della completezza della documentazione in possesso del cliente, se ne chiede legittimamente una copia alla controparte contrattuale*", e che "*lo stesso reclamo indica specificatamente le voci di cui si richiede il rimborso in favore del consumatore*".

Dalla istruttoria documentale risulta nel conteggio estintivo un abbuono di € 3.525,12 a titolo di interessi per la parte non maturata, un abbuono di € 789,49 per le commissioni dell'intermediario finanziario e un ulteriore abbuono di € 13,02 per le spese di invio comunicazioni periodiche.

Risulta depositata in atti una liberatoria conforme, con effetti dal 31/07/2019. Il contratto riporta timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva. Parte resistente ha allegato la fattura rilasciata dall'intermediario del credito per le operazioni di cessione del quinto e deleghe del mese di luglio 2015.

## DIRITTO

In primo luogo occorre analizzare l'eccezione svolta con riferimento alla lamentata carenza del reclamo rispetto alle pretese poi spiegate in ricorso, come sollevato da parte resistente.

In particolare, nelle controdeduzioni viene dato atto che in sede di reclamo parte istante sembra utilizzare "*lo strumento della "diffida" con l'esclusivo intento di ottenere, dalla scrivente, un riscontro alla richiesta di copia documenti ex art. 119 TUB*".

Con riferimento alla richiesta di rimborso di quota parte delle commissioni dovute a seguito dell'anticipata estinzione del finanziamento, l'intermediario rileva che tale domanda, per



come formulata nel reclamo, sarebbe del tutto generica, atteso che il ricorrente non avrebbe potuto analizzare la documentazione contrattuale in oggetto, di cui non era ancora in possesso.

Il Collegio ritiene di non accogliere l'eccezione in ordine alla genericità del reclamo, atteso che quest'ultimo comunque conteneva un esplicito richiamo al fatto che non erano stati rimborsati costi che si ritenevano di spettanza della parte istanze proprio collegati anche a commissioni ed interessi connessi al rapporto per cui si chiedeva di accedere ai pretesi documenti. Alla luce, quindi, del consolidato orientamento maturato in seno ai Collegi si ritiene il ricorso procedibile ed il reclamo dotato di quei requisiti minimi di specificità che permettono di determinare l'oggetto della domanda, poi meglio dettagliata in ricorso. Si richiama, ancora, la decisione del Collegio di Bari, n. 17812/2019 secondo cui *"... il reclamo, pur non essendo soggetto a rigorosi requisiti di forma, deve, comunque, essere dotato di una specificità sufficiente a rendere edotto l'intermediario della contestazione sollevata. Se è vero che un reclamo genericamente formulato, non solo non consente all'intermediario di comprendere appieno le ragioni d'insoddisfazione del cliente, ma preclude altresì all'Arbitro, nel procedimento successivamente instaurato, di verificare ex officio l'effettiva e necessaria simmetria tra l'oggetto del reclamo e quello del ricorso, è parimenti vero che, nel caso che ci occupa, l'intermediario, fattosi parte diligente, ha dedotto dettagliatamente in merito alla legittimità del calcolo del TAEG, contestata genericamente dal ricorrente, con specifico riferimento non solo all'incidenza, su tale calcolo, degli interessi, delle commissioni, delle imposte e di ogni altro onere, quanto anche alla natura facoltativa delle polizze assicurative. Può pertanto ritenersi che, nel caso di specie, il reclamo abbia realizzato la funzione principale di consentire all'intermediario di esercitare il proprio diritto di replica e di difesa"*.

Il Collegio ritiene, poi, che il presente ricorso in materia di rimborso di spese a seguito di estinzione anticipata di finanziamento debba essere deciso alla luce degli orientamenti assunti conseguentemente alla sentenza della Corte di giustizia UE sez. I, 11/09/2019, n.383, così detta "Lexitor" e della decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento ABF sulla rimborsabilità sia dei costi di tipo "recurring", ossia relativi a tutta la durata del contratto, secondo la relativa applicazione del criterio "pro rata temporis", sia di quelli di tipo "up front", ossia riguardanti la sola fase di stipula del finanziamento, in questo ultimo caso *"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*. Il Collegio ritiene al proposito equo rimborsare gli oneri *up front* secondo la c.d. curva degli interessi.

Il comma 1° dell'art. 125 sexies, d. legis. 1°9.1993, n. 385 (c.d. T.u.b.), consente di rimborsare al consumatore in qualsiasi momento il finanziamento, in tutto o anche soltanto in parte, stabilendo altresì che, in entrambi i casi, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

I costi del credito devono essere distinti, in linea generale, in costi attuali e costi eventuali: i primi sono temporalmente collocabili nella fase delle trattative e di formazione del contratto (e sono noti come commissioni c.d. *up front*); i secondi, invece, sono riconducibili ad attività e servizi della banca che si sviluppano e maturano nella fase esecutiva del rapporto (e sono noti come commissioni c.d. *recurring*).



Il ricorrente si lamenta del mancato rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento (estinto dopo 49 rate su 120): la domanda va accolta per quanto di ragione a motivo del contenuto delle clausole contrattuali che lo regolano, ovvero dalle dichiarazioni dello stesso intermediario, fatto salvo quanto rimborsato *medio tempore*.

La "Commissione dell'intermediario finanziario" ha natura recurring. La commissione contrattuale prevede, infatti, una quota ripetibile e un'altra non ripetibile. Secondo il consolidato orientamento dei Collegi la clausola sarebbe integralmente *recurring*, anche nella parte dichiarata non ripetibile, in quanto remunera, tra gli altri, "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista". Si rappresenta inoltre che tale commissione è altresì volta a remunerare le spese per "l'archiviazione della documentazione" e tale attività appare sovrapponibile a quella di "archiviazione dati e documenti" ritenuta *recurring* dall'orientamento consolidato dei Collegi del maggio 2017.

La "Commissione di distribuzione" individua anch'essa attività classificabile come recurring. Atteso che fa espresso riferimento anche ad attività perduranti quali: gli eventuali conteggi estintivi, nonché per il riferimento alla pubblicità ed al presidio del territorio

Alla luce delle più recenti posizioni dei Collegi ABF (Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22.09.2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016 e Conferenza dei Collegi ABF del 4/3/2020), cui il Collegio intende aderire non trovando motivi per discostarsi, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto dedotto e in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, si ottiene il seguente risultato, al netto di quanto vi sia evidenza sia già stato riconosciuto, come partitamente riportato in tabella:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,90%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	59,17%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	37,91%

  

rate pagate	49	rate residue	71	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
<b>Oneri sostenuti</b>									
Commissioni intermediario finanziario				6.941,42	Recurring	59,17%	4.107,01	789,49	3.317,52
Commissioni di distribuzione				1.062,18	Recurring	59,17%	628,46		628,46
<b>Totale</b>				<b>8.003,60</b>					<b>3.945,97</b>

Il Collegio ritiene che la somma evidenziata in tabella, per altro coincidente con quella pretesa in ricorso, vada liquidata arrotondata all'unità di euro (per eccesso, se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5): pertanto la somma dovuta alla ricorrente è pari a € 3.946,00.

Quanto alla richiesta del ricorrente di rimborso degli interessi legali, si rileva come la stessa vada accolta, secondo il consolidato orientamento dei Collegi, a partire dal



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione sino al saldo (Collegio di Coordinamento 5304/2013; 6167/2014).

Quanto alle spese legali in favore di parte ricorrente, essa non può accogliersi considerato l'orientamento consolidato di quest'Arbitro nella materia specifica (Collegio di Coordinamento, Decisione n. 3498 del 26.10.2012 e Decisione n. 6174 del 07.07.2016) e, più in generale, la sua agevole conoscibilità che rendono superflua l'assistenza di un professionista.

### **P.Q.M.**

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 3.946,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA